



news e informative

IN GAZZETTA IL DECRETO FISCO-LAVORO

Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato pubblicato sulla Serie Generale n. 252 della Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Contenuto	
Articolo 1	Rimessione in termini per la rottamazione- <i>terre il saldo-stralcio</i> Per effetto dell'integrale sostituzione del comma 3 dell'articolo 68, D.L. 18/2020, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ai fini delle definizioni agevolate previste: <ul style="list-style-type: none">- dagli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018;- dall'articolo 16-<i>bis</i>, D.L. 34/2019;- dall'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018; è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14- <i>bis</i> , D.L 119/2018, entro il 30 novembre 2021.
Articolo 2	Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 150 giorni.
Articolo 3	Estensione della rateazione per i piani di dilazione Viene modificato il comma 2- <i>ter</i> dell'articolo 68, D.L. 18/2020, prevedendo che per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 e 10 rate, anche non consecutive. Viene, inoltre, previsto che i debitori che, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020, vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi

Aderente a:



	<p>dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-<i>bis</i>, D.L. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, fermo restando quanto previsto precedentemente.</p> <p>Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra</p> <p>a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;</p> <p>b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.</p>
Articolo 5, comma 1	<p>Nuova linfa per la lotteria degli scontrini</p> <p>Vengono destinati parti dei fondi di cui all'articolo 18, comma 2, D.L. 119/2018, alla c.d. lotteria degli scontrini di cui all'articolo 1, comma 542, L. 232/2016, nelle seguenti quantità:</p> <p>a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021;</p> <p>b) per un ammontare annuo non superiore a 44.790.000 euro per l'anno 2022; e</p> <p>c) per un ammontare annuo non superiore a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023.</p>
Articolo 5, commi 7-12	<p>Sanatoria credito R&S</p> <p>I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>La procedura di riversamento spontaneo è riservata a:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&S ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;- soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 3, D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, L. 145/2018;- soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. <p>Esclusioni e decadenza</p>

Aderente a:



	<p>Non è ammessa la procedura di riversamento spontaneo quando il credito d'imposta utilizzato in compensazione deriva da condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.</p> <p>È prevista la decadenza dalla procedura, con acquisizione a titolo definitivo delle somme già versate, quando vengano accertate condotte fraudolente post richiesta di accesso.</p> <p>La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.</p> <p>Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.</p> <p><u>Procedura di accesso</u></p> <p>Entro il 30 settembre 2022, deve essere inviata apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, con indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- del/dei periodo/i d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta;- importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; e- tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. <p>Con provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno individuati contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.</p> <p>L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini del riversamento non è ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.</p>
--	--

Aderente a:



	Il perfezionamento della procedura di riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10- <i>quater</i> , D.Lgs. 74/2000.
<u>Articolo 5₁ comma 14</u>	Soggetti abilitati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Per effetto dell'integrazione dell'articolo 3, comma 3, lettera a), D.P.R. 322/1998, sono abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.
<u>Articolo 6</u>	<p>Il “nuovo” <i>patent box</i></p> <p>Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, viene introdotto un nuovo regime opzionale, con durata minima pari a 5 periodi d'imposta irrevocabile e rinnovabile. Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021.</p> <p>Meccanismo</p> <p>I costi di R&S sostenuti in relazione a <i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa, sono maggiorati del 90%.</p> <p>L'esercizio dell'opzione comporta l'impossibilità di poter fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di R&S di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019.</p> <p>Condizioni di accesso</p> <p>I soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.</p> <p>Opzione</p> <p>Con provvedimento direttoriale saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione che rileva anche ai fini Irap.</p> <p>Con il provvedimento saranno indicate anche le modalità di tenuta delle informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione.</p> <p>Tale documentazione è necessaria in quanto, in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente la consegni per consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione</p>



	<p>attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.</p> <p>I soggetti che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014, antecedentemente al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionale, di aderire al "nuovo" <i>patent box</i>, previa comunicazione da inviarsi secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale.</p> <p>Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato:</p> <ul style="list-style-type: none">- istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973; o- istanza di rinnovo; <p>e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure.</p> <p>Parimenti esclusi sono i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 4, D.L. 34/2019.</p> <p>Infine, viene previsto che i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non hanno ancora sottoscritto un accordo vogliono aderire al "nuovo" <i>patent box</i>, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento direttoriale la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.</p> <p><u>Abrogazione "vecchio" <i>patent box</i></u></p> <p>A decorrere dal 22 ottobre 2021, sono parallelamente abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none">- articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014; e- articolo 4, D.L. 34/2019.
Articolo 7	<p>Rifinanziamento Fondo <i>automotive</i></p> <p>Viene incrementata, per il 2021, di 100 milioni di euro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, L. 145/2018, da destinare secondo la seguente ripartizione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro, di cui all'articolo 1, comma 1031, L. 145/2018;b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, L. 178/2020, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, L. 178/2020; e

Aderente a:



	d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73- <i>quinquies</i> , comma 2, lettera d), D.L. 73/2021.
Articolo 8	<p>Quarantena</p> <p><u>Rifinanziamento</u></p> <p>Fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>Gli oneri a carico Inps vengono rifinanziati dallo Stato anche per il 2021, nel limite massimo di spesa di 976,7 milioni di euro, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.</p> <p>Il finanziamento è destinato anche alle tutele per i lavoratori fragili con assenze equiparate al ricovero ospedaliero.</p> <p><u>Rimborso <i>una tantum</i></u></p> <p>Dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario, anziché totale, per gli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 26, D.L. 18/2020, relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall'Inps al datore di lavoro <i>una tantum</i>, con un importo pari a 600 euro per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'Inps. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.</p>
Articolo 9	<p>Congedi parentali Covid-19</p> <p>Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:</p> <ul style="list-style-type: none">- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,- della quarantena del figlio a seguito di contatto, ovunque avvenuto. <p>Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.</p>

Aderente a:



	<p>Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.</p> <p>Per i periodi di astensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p><u>Conversione congedo parentale ordinario</u></p> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo in parola, con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p><u>Alternatività fra genitori</u></p> <p>Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.</p> <p><u>Lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi</u></p> <p>I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto, fino al 31 dicembre 2021, a uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, in alternativa fra loro, per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.</p> <p>La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p>
Articolo 11	<p>Proroga ammortizzatori Covid: assegno ordinario e Cigd</p> <p>I datori di lavoro privati con diritto all'assegno ordinario e alla Cigd, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamenti Covid per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.</p>

Aderente a:



	<p>Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.</p> <p>I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cigd.</p> <p>Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.</p> <p>Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.</p> <p>In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione ex articolo 22-<i>quater</i>, comma 4, D.L. 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre 2021), se posteriore.</p>
Articolo 11	<p>Proroga ammortizzatori Covid settore tessile</p> <p>I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.</p> <p>I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 17 settimane previsto dal D.L. 73/2021</p> <p>Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.</p> <p>In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di richiedere l'anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i</p>

Aderente a:



	termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre), se posteriore.
Articolo 11, commi 7 e 8	Blocco licenziamenti Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale Covid-19 ai sensi del decreto, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il recesso per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure in corso ex articolo 7, L. 604/1966. Rimangono possibili i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla NASPl. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Articolo 11, comma 15	Somministrazione di lavoro È stabilizzata la previsione dell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che consente l'impegno in somministrazione a tempo determinato per oltre 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.

Brescia, 22 novembre 2021

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

Aderente a: